



**Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 50/2022 del 08/07/2022

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	ARNODO Pierino		X	
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio		X	
5	BERMOND Daniele		X	
6	COTTERCHIO Sauro	X		
7	COURT Pierpaolo		X	
8	DONALISIO Graziano	X		
9	FARSELLA Paolo		X	
10	FLORINDI Carlo	X		
11	GALLO Luca			X
12	GIAI Luca		X	
13	GORLIER Daniele		X	
14	IULIANO Monica			X
15	LENZI Fabrizio	X		
16	MAZZINI Andrea		X	
17	PRIN ABEIL Mario Agostino		X	
18	RASERI Giulio		X	
19	SIGOT Valter	X		

Componenti presenti 7 su 19, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Regolamento caccia selezione autunnale al cinghiale - CATO3.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 con i quali è stato costituito e successivamente modificato e integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 19/2021 del 03/06/2021 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;

Viste le vigenti Linee guida regionali per la caccia al cinghiale;

Vista la DGR n. 29-4792 del 18 marzo 2022 con la quale la Regione ha avviato la caccia di selezione al cinghiale per la stagione 2022/23;

Viste le altre vigenti norme regionali sulla prevenzione della Peste suina africana;

Attesa la necessità di pianificare anche per la stagione corrente la caccia di selezione autunnale al cinghiale nel CATO3;

Visto il Regolamento per la caccia di selezione autunnale al cinghiale vigente nel CATO3 nella stagione 2021/22, approvato con deliberazione del Comitato di gestione n. 43/2021 del 21 luglio 2021;

Ritenuto di confermare la regolamentazione per la caccia di selezione autunnale nel CATO3 già vigente nella stagione 2021/22 con l'unica differenza che la quota di partecipazione sarà uniformata a quella della caccia di selezione estiva (€ 50,00) anche in considerazione delle sopravvenute indicazioni regionali;

Con voti unanimi favorevoli n. 7

7 su 7

DELIBERA

- di approvare per il CATO3 il Regolamento per la caccia di selezione autunnale al cinghiale allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

cb

Il Presidente
Marco Cenni

Allegato alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 50/2022 del 08/07/2022

CATO3 - Regolamento per la caccia di selezione autunnale al cinghiale 2022/23

1.1. Ai sensi delle norme vigenti l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori ammessi al CATO3 che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dal Comprensorio medesimo o da altro ATC/CA regionale e che sono in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. Tale attestato ha validità di sessanta mesi e deve essere conseguito nel rispetto della DGR n. 130-9037 del 16/05/2019.

Inoltre, in coerenza con le recenti indicazioni regionali in materia di prevenzione e contenimento della peste suina africana (PSA) fino alla data del 30 settembre, salvo ulteriori proroghe o variazioni della normativa vigente, possono praticare la caccia di selezione al cinghiale soltanto i cacciatori che hanno frequentato lo specifico corso sulla Biosicurezza a cura di un'ASL regionale.

2. Il cacciatore assegnatario di un ungulato ruminante (camoscio, capriolo o cervo) può richiedere anche l'autorizzazione alla caccia di selezione al cinghiale all'interno del distretto di assegnazione del ruminante. L'autorizzazione al prelievo selettivo del cinghiale sarà valida esclusivamente nel distretto di assegnazione e per l'intero periodo consentito per la caccia al ruminante (esempio: chi è assegnatario di un capriolo nel distretto A nel 1° periodo potrà richiedere l'autorizzazione per il cinghiale nello stesso distretto e questa sarà valida dal 15/09 al 17/11, indipendentemente dall'avvenuto abbattimento del capriolo assegnato).

3. In caso di abbattimento del ruminante e di eventuale successiva assegnazione di un altro capo a completamento in un altro distretto l'autorizzazione al prelievo selettivo del cinghiale dovrà essere variata e seguire il nuovo distretto di assegnazione del ruminante.

4. La richiesta del prelievo selettivo del cinghiale deve essere comunicata direttamente presso gli uffici all'atto del ritiro dell'autorizzazione all'ungulato ruminante o anche a periodo iniziato purché l'ungulato assegnato non sia ancora stato abbattuto, congiuntamente al pagamento della quota di partecipazione stabilita in € 50,00.

5. La quota di partecipazione dà diritto all'abbattimento di un cinghiale di qualsiasi sesso o classe d'età. Dopo l'eventuale abbattimento il cacciatore può richiedere un'altra autorizzazione, previo pagamento di una nuova quota di partecipazione, compatibilmente con la disponibilità di capi nell'ambito del piano selettivo approvato dalla Regione.

6. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione al cinghiale è rilasciata dal Comprensorio ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il distretto assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia, esclusivamente se è già stato realizzato l'abbattimento dell'ungulato ruminante assegnato (in caso contrario è sufficiente imbucare il tagliando relativo all'uscita per l'ungulato).

7. I distretti di assegnazione del cinghiale corrispondono a quelli relativi agli ungulati ruminanti assegnati in prima o seconda o ulteriore assegnazione.

8. I periodi e le giornate consentiti per il prelievo selettivo del cinghiale corrispondono a quelli relativi agli ungulati ruminanti assegnati in prima o seconda o ulteriore assegnazione con l'eccezione della chiusura al 15 dicembre anche per chi ha l'assegnazione del cervo che invece termina al 31 dicembre.

9. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola, all'aspetto o alla cerca, con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica e di calibro non inferiore a 6 mm.

10. Nella caccia di selezione al cinghiale **non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani**, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma 12, **e, in qualsiasi forma, di battitori.**

11. Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

12. In caso di ferimento di un animale si dovrà tentarne scrupolosamente il recupero anche mediante ricerca con cani da traccia abilitati e relativi conduttori iscritti nell'albo della Città Metropolitana di Torino. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco dei conduttori abilitati al recupero è pubblicato sul sito web del CATO3 nella sezione "piani prelievo" e presso gli uffici.

13. Ad abbattimento accertato il cacciatore, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, deve immediatamente contrassegnare il cinghiale con la fascetta, segnare l'abbattimento sul retro della scheda autorizzativa e presentare il capo abbattuto al centro di controllo per il rilevamento dei dati biometrici e per il prelievo di campioni per le analisi trichinoscopiche previste dalla vigente normativa. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento sul tesserino attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore del capo sarà perseguito a termini di legge.

14. Unicamente nei casi in cui il cacciatore verifichi nella carcassa del cinghiale abbattuto l'assenza di segni anatomo-patologici riconducibili a Peste suina africana o altre patologie, è consentito, qualora non fosse possibile l'interramento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale. Negli altri casi è vietato lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri addominali, toracici (corata) o la pelle che devono essere smaltiti mediante interramento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici.

15. Nell'ambito della sorveglianza passiva sulla PSA per la ricerca delle carcasse di cinghiale, si invitano tutti i cacciatori che dovessero ritrovarne, di non manipolarle e di segnalarle prontamente agli uffici del CA.

16. Per le violazioni al presente regolamento **si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale 5/2018, dal Calendario venatorio regionale** e dalle altre norme vigenti.

17. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.